



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia Romagna*

**A U T O R I Z Z A**

L'alienazione del bene oggetto specifico dell'istanza di autorizzazione - individuato al foglio 16, particelle 29, 30, 31, 32, 36 sub1 e 183 - con le seguenti prescrizioni:

- venga previsto ogni opportuno intervento di restauro, consolidamento e risanamento al fine di garantire la buona conservazione del bene;
- sia mantenuta l'attuale destinazione d'uso con l'esclusione delle altre seguenti destinazioni d'uso: commerciale, terziario, industriale;
- tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene, siano mantenute le attuali condizioni con particolare riferimento alle attività compatibili di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 490/1999 e all'eventuale condizione di fruizione pubblica dello stesso immobile;
- sia prevista, nel contratto di alienazione, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del citato D.P.R. 283/2000.

RITENUTA inoltre l'opportunità di rinnovare la notifica ex lege 364/1909 sopra indicata e di esplicitare il vincolo gravante, ope legis, sull'immobile, notificandolo al soggetto proprietario e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

**D I C H I A R A**

l'immobile denominato **Chiesa e Cappellania di S. Francesco**, meglio individuato nelle premesse e descritto nell'allegata planimetria catastale, presenta per i motivi sopra esposti interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 ( comma 1 lettera a) del citato Decreto Legislativo 490/1999, ed è, pertanto, da intendersi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Il presente provvedimento sarà notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprietà sopra individuata e al Comune di Mordano (Bo).

A cura del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia Romagna, esso verrà, quindi, trascritto nei confronti della proprietà come sopra indicata, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, li 21 FEB. 2002

**IL SOPRINTENDENTE REGIONALE**  
(Dott. Arch. Elio Garzillo)







*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia Romagna*

**Il Soprintendente Regionale**

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2000 n. 283;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la richiesta di alienazione di parte del bene sotto descritto da parte della proprietà Azienda U.S.L. di Imola presentata in data 04/08/2000;

RITENUTO che l'immobile denominato **Chiesa e Cappellania di S.Francesco**, sito in provincia di Bologna, comune di Mordano; segnato in catasto al Foglio n.16, particelle nn. A-29-30-31-32-36-183, confinante con le aree pubbliche denominate via di San Francesco e via Porzia e con le particelle nn. 164-165-166-184-193, come dall'unita planimetria catastale, riveste interesse particolarmente importante ai sensi del citato Decreto Legislativo 490/1999 poiché *costituisce un significativo esempio di complesso ecclesiastico di antichissima origine, riferibile alla fondazione del monastero benedettino di S.Anastasio, la cui esistenza è documentata dalla metà del XII ° secolo; rilevato nel 1478 dall'Ordine Franciscano, il Convento venne soppresso nel 1652 divenendo proprietà dello Spedale di S.Maria della Scaletta, alla cui volontà si deve la riduzione della chiesa negli anni 1743-1744, l'erezione del campanile e, a seguito della costruzione del nuovo Cimitero, la chiusura nel 1910 delle tombe sotto il pavimento della chiesa, attualmente costituita da un'unica navata con abside voltata e otto nicchie laterali con altari; all'esterno il sacro edificio presenta una semplice facciata a capanna con portale e finestrone centrale mentre nel fianco settentrionale è inglobato il campanile; l'edificio accorpato ortogonalmente alla chiesa è invece caratterizzato dall'ampio porticato al piano terreno e dall'arioso loggiato al piano superiore con aperture ad arco riaperte nel secondo dopoguerra del Novecento mentre la parte orientale, danneggiata dagli eventi bellici, non è stata ricostruita;*

VISTO l'atto emesso in data 01/04/1911 ai sensi della legge 364/1909 con il quale è stato dichiarato l'interesse storico-artistico della Chiesa di S.Francesco;

RITENUTO che la restante parte del complesso architettonico sopra indicato è da considerarsi assoggettata "ipso jure", ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Legislativo 490/1999, alle disposizioni di tutela contenute nel decreto stesso, in quanto proprietà in parte dell'Azienda USL di Imola ed in parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Imola;

VISTA la relazione prot.n.3398 del 20.02.02, a firma del funzionario responsabile del procedimento, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia, esaminata la documentazione presentata, ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione all'alienazione;